



R.G. n.80/2017

SENT. n. 68/2018

Cron. n. 553/2018

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAVIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Pavia, avv. C. Tiziana Belviso, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n.80 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, promossa da

    , rappresentato e difeso dall 'avv. Anna F assardi  
in virtù di procura alle liti in atti,

**- OPPONENTE -**

**c o n t r o**

**PREFETTURA DI PAVIA**, in persona del Prefetto in carica,

**- OPPOSTA -**

**OGGETTO:** opposizione a sanzione amministrativa.

**CONCLUSIONI**

Come da atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente depositato parte opponente adiva il Giudice di Pace di Pavia per sentir pronunciare l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia Proc. n.7544/2016 datata 08.11.2016 con la quale il Prefetto di Pavia aveva rigettato il ricorso avverso il verbale n.2380A/2016/V elevato dalla Polizia Locale di Vidigulfo in data 03.07.2016 per violazione dell'art.142/8 del codice della strada.

In data 17.01.2017 si costituiva in giudizio parte opposta depositando memoria difensiva e documentazione.

All'udienza del 25.01.2018 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso ed il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda dell'opponente deve trovare accoglimento.

Dall'esame della documentazione in atti non risulta dimostrato che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità sia stata sottoposta a verifiche periodiche di funzionalità.

Sul punto, con la sentenza n.113/15, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.45, comma 6, del decreto legislativo n.285/1992, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

La Corte Costituzionale ha statuito che *"...il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate..."* ed ancora *"...il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art.142/6 del codice della strada trasmoda nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull'art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica..."*.

Per effetto di tale declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n.9645 dell'11 maggio 2016 la Corte di Cassazione ha



Per effetto di tale declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n.9645 dell'11 maggio 2016 la Corte di Cassazione ha affermato il principio che *"...tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità. In difetto di esse certificazioni, l'accertamento della infrazione è viziato ed il relativo verbale suscettibile di annullamento..."*

Si deve rilevare che, nel caso di specie, parte opposta non ha prodotto il certificato di taratura dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità né alcun documento attestante l'avvenuta sottoposizione dell'apparecchio de quo alla prescritta verifica di funzionalità.

Sulla base di quanto statuito dalla Corte Costituzionale e del recente orientamento della Corte di Cassazione si deve ritenere che, ai fini della legittimità del verbale, deve essere dimostrata sia la taratura dell'apparecchiatura che la corretta funzionalità della stessa.

Pertanto, non essendo stata fornita alcuna prova circa la verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura e la taratura della stessa, l'accertamento dell'infrazione risulta essere viziato con la conseguenza che deve essere annullato il provvedimento impugnato.

In considerazione della natura della controversia e delle questioni trattate, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

**P. Q. M.**

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso  
proposto da \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, annulla  
l'ordinanza-ingiunzione prefettizia Proc. n.7544/2016 datata  
08.11.2016.

Nulla sulle spese .

Così deciso in Pavia, li 31.01.2018 Giudice di Pace

avv. C. Tiziana Belviso



Depositato in cancelleria

Pavia, li 31/01/2018

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Anna Filippone